

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 15 giugno 2022, n.357

Concessione "Val d'Agri", Eni S.p.A. e Shell Italia E&P S.p.A. Legge n. 239/2004: Approvazione degli schemi del "Nuovo Protocollo di Intenti" dell' "Accordo Progetti di Sviluppo", dell' "Accordo Gas" ed autorizzazione alla sottoscrizione.

- VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con la Legge Statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1, modificato ed integrato con la Legge Statutaria regionale 18 luglio 2018, n. 1;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la legge regionale 02 marzo 1996, n. 12 e s.m.i. recante *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 recante: *“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”*;
- VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 recante *“Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 164 del 24 ottobre 2020 *“Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale”* e s.m.i.
- VISTO** il regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 recante *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”* e s.m.i.;
- VISTA** la DGR n. 750 del 06 ottobre 2021, recante *“Modifiche parziali alla DGR n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”*;
- VISTA** la DGR n. 775 del 06 ottobre 2021, recante *“Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Conferimento incarichi Direzione Generale”*;
- VISTA** la DGR n. 906 del 12 novembre 2021, recante *“Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi”*;
- VISTA** la DGR n. 179 del 8 aprile 2022 recante *“Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata – Approvazione”*, pubblicata sul BUR n. 18 del 16 aprile 2022;
- VISTA** la DGR n. 257 del 11 maggio 2022 recante *“DGR n. 775/2022. Conferimento incarichi Direttori generali. Conferma”*;
- VISTA** la legge regionale 31 maggio 2022 n. 9, recante *“Legge di stabilità regionale 2022”*;
- VISTA** la legge regionale 31 maggio 2022, n. 10, recante *“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024”*;
- VISTA** la DGR n. 314 del 01 giugno 2022, recante *“Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2024”*
- VISTA** la DGR n. 315 del 01 giugno 2022, recante *“Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”*;
- RICHIAMATO** l’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 s.m.i. e, in particolare, il comma 5, secondo cui: *“Le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di*

compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

CONSIDERATO che la Regione ha avviato con ENI S.p.A. e Shell Italia E&P le interlocuzioni volte ad addivenire alla sottoscrizione di un nuovo accordo allo scopo di definire misure di compensazione legate al programma lavori presentato unitamente alla istanza di proroga della concessione "Val d'Agri", al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo regionale;

CONSIDERATO che la Regione ed i predetti operatori hanno ritenuto, nelle more del rilascio del titolo ministeriale di proroga, di trasfondere in un apposito "Accordo Preliminare", le basi condivise per la stesura di un nuovo protocollo di intenti, atto a definire un programma di misure per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio regionale nell'ambito di quanto prescritto dalla surrichiamata legge n. 239/2004 s.m.i., nonché di ogni altra norma primaria o secondaria, statale o regionale che preveda misure dirette allo stesso fine;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 352 del 30 aprile 2021, recante "Art. 1 comma 5, legge 23 agosto 2004, n. 239 – Presa d'atto dello schema di "Accordo Preliminare al nuovo Protocollo di Intenti Concessione Val d'Agri" e autorizzazione alla sottoscrizione", con la quale si è proceduto a prendere atto e ad approvare l'"Accordo Preliminare", nella formulazione di cui al testo allegato al predetto atto, ed altresì ad autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione del medesimo "Accordo Preliminare";

CONSIDERATO che le misure compensative di cui all'articolo 2 dell'"Accordo Preliminare" sono state intese come vincolanti ai fini della redazione del nuovo protocollo di intenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo "Accordo Preliminare";

DATO ATTO che in ossequio alle disposizioni di cui al capo IV della legge regionale n. 4/2014, "Disposizioni in materia di intese tra la Regione Basilicata e lo Stato", con nota prot. n. 120265/11AF, al fine di promuovere il confronto con le comunità, è stata convocata la Conferenza permanente delle autonomie di cui all'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 17, integrata dai Sindaci dei Comuni interessati, tutt'oggi operante per effetto dell'articolo 14 comma 2 della legge regionale n. 13/2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 22 settembre 2021, n. 313, avente ad oggetto "Intesa proroga concessione Val d'Agri – Art. 76, comma 4, Statuto regionale – Presa d'atto";

VISTA deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22 ottobre 2021, recante "Concessione di coltivazione idrocarburi denominata "VAL D'AGRI" – Istanza di proroga decennale. Operatore Eni S.p.A. Intesa Regionale – art. 3, comma 1, lettera b) dell'Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001. Determinazioni della Giunta in esecuzione della DCR del 22 settembre 2021 n. 313";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 216 del 25 ottobre 2021, avente ad oggetto "Concessione di coltivazione idrocarburi denominata "VAL D'AGRI" Istanza di proroga decennale. Operatore Eni S.p.A. Intesa Regionale – art. 3, comma 1, lettera b) dell'Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001", con il quale si esprime intesa favorevole all'aggiornamento dell'istanza di proroga decennale della Concessione Val d'Agri – Operatore Eni S.p.A. (94/ATIM del 2 maggio 2019);

PRESO ATTO che sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse, B.U.I.G. – anno LXVI, n. 5 del 31 maggio 2022, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 maggio 2022, avente ad oggetto "Proroga decennale della concessione di coltivazione "Val d'Agri" della società ENI S.p.A.", con cui

è stata disposta la proroga della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata "Val d'Agri" a decorre dal 26 ottobre 2019 e sino al 26 ottobre 2029;

DATO ATTO delle interlocuzioni intervenute tra la Regione ed i contitolari della concessione Val d'Agri, ENI S.p.A. e Shell Italia E&P, volte a definire un programma di misure compensative per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio regionale, relativo alla proroga della predetta concessione;

DATO ATTO che la Regione Basilicata ritiene che gli idrocarburi siano una risorsa del territorio regionale il cui utilizzo va inserito nell'ambito di una visione complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza ed armonia con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti; che la valorizzazione e la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile costituiscano obiettivi primari ed ordinari della gestione del territorio, con la conseguente necessità di rendere coerente con i valori ambientali e di sviluppo sostenibile ogni azione o politica di sviluppo e innovazione; che la valorizzazione delle risorse del sottosuolo non può essere disgiunta dalla definizione ed attuazione di adeguate misure di compensazione e riequilibrio ambientale;

CONSIDERATO la Regione ed i contitolari intendono promuovere un clima costruttivo di confronto, nel perimetro tracciato dalla normativa vigente, che permetta di traguardare gli obiettivi di sostenibilità e tutela dei valori ambientali e paesaggistici della Regione;

VISTI gli schemi, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale, del

- a) "Nuovo Protocollo di Intenti", allegato A)
- b) "Accordo Progetti di Sviluppo", allegato B)
- c) "Accordo Gas", allegato C);

RICHIAMATO in particolare, l'articolo 3 dello schema del "Nuovo Protocollo di Intenti", secondo cui: *"3.1 Con la sottoscrizione del Nuovo Protocollo d'Intenti le Parti intendono condividere e porre le basi per la realizzazione di un programma di misure dirette a favorire il riequilibrio ambientale, ad assicurare la sostenibilità ambientale, lo sviluppo e la promozione del territorio regionale. 3.2 Le Misure Compensative saranno volte a finanziare iniziative che, in una logica integrata delle fonti di finanziamento disponibili: fondi europei, risorse nazionali e regionali, le Parti si impegnano a porre in essere, nel quadro di rispettiva fiducia e cooperazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, al fine di massimizzare lo sviluppo e l'occupazione sul territorio della Basilicata attraverso il perseguimento sinergico degli obiettivi di seguito indicati (di seguito gli "Obiettivi"):*

- a) *favorire la sostenibilità ambientale e territoriale, la valorizzazione e la promozione del patrimonio ambientale e culturale e il monitoraggio e messa in sicurezza del territorio;*
- b) *favorire la crescita economica regionale attraverso linee di azione legate ad attività "non oil" ispirate a principi, tra gli altri, di sostenibilità ambientale e ad attività legate alla tutela dell'ambiente;*
- c) *massimizzare le opportunità di sviluppo per il tessuto economico su scala regionale e locale;*
- d) *massimizzare le ricadute occupazionali sul territorio regionale, sia dirette che dell'indotto con continuità occupazionale e crescita professionale dei lavoratori";*

DATO ATTO che lo schema del "Nuovo Protocollo di Intenti" prevede, altresì, all'articolo 4, che le misure compensative si articolino secondo tre linee di intervento strategico, quali:

- a) un contributo parametrato alla produzione effettiva, secondo quanto previsto nel successivo articolo 6 del medesimo protocollo;

b) un contributo volto al finanziamento di progetti di sviluppo sostenibile, quale definito nello schema di "Accordo Progetti di Sviluppo", allegato B);

c) un contributo erogato mediante la fornitura di un quantitativo di gas all'anno alla Regione, come descritto e regolato nello schema di "Accordo Gas", allegato C);

RITENUTO di approvare i predetti schemi;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra gli atti di indirizzo politico amministrativo di competenza della Giunta regionale;

Su proposta del Presidente e ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto gli schemi, allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale,
 - a) del "Nuovo Protocollo di Intenti", allegato A),
 - b) dell'"Accordo Progetti di Sviluppo", allegato B),
 - c) dell'"Accordo Gas", allegato C);
2. di approvare i documenti di cui al punto 1., con i quali sono state definite misure compensative per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio regionale, nell'ambito di quanto prescritto dalla legge n. 239/2004 s.m.i., nonché di ogni altra norma primaria o secondaria, statale o regionale che preveda misure dirette allo stesso fine;
3. autorizzare il Presidente della Giunta regionale alla sottoscrizione dei documenti di cui al punto 2. del presente provvedimento;
4. di notificare la presente deliberazione ai contitolari ENI S.p.A. e Shell Italia E&P per gli adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. _____

IL DIRIGENTE _____

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Michele Busciolano

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

Vito Bardi

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA

NUOVO PROTOCOLLO D'INTENTI

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di nella sede della Regione Basilicata in via Vincenzo Verrastro n°4 a Potenza, innanzi a me Avv.ssa Assunta PALAMONE, nata a il ... , qui domiciliata per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata ai sensi della legge regionale n°9 del 06/06/1986, in forza del D.P.G.R. n°32 del 11/03/2021, senza l'assistenza di testimoni avendo le parti rinunciato con il mio consenso, giusto l'art. n°48 della vigente legge notarile n°89 del 16/02/1913:

SONO PRESENTI

La **Regione Basilicata** in persona del Dott. Vito Bardi, nato a ... il ... nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente sita in Potenza, in via V. Verrastro n. 4 ed espressamente autorizzato alla stipula del presente atto in forza della D.G.R. n. del
(di seguito la "**Regione Basilicata**")

da una parte,

e

l'**Eni S.p.A.**, avente sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, Registro delle Imprese e di Roma e codice fiscale n.00484960588, partita IVA 00905811996, rappresentata in virtù di procura speciale del Direttore Upstream di Eni S.p.A., conferita per atto del notaio in Lodi Dott. Piercarlo Mattea in data 1 giugno 2022, repertorio n. 202563, all'Ing. Manfredi Giusto nato a ... il ..., domiciliato per la carica di Responsabile della Direzione Regione Italia di Eni S.p.A. (di seguito "**Eni**") a San Donato Milanese, via Emilia n.1;

Shell Italia E&P S.p.A., società con socio unico soggetta alle attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Investment B.V., con sede legale in Roma Piazza San Silvestro n. 8, capitale sociale di euro 58.000.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05160421003, rappresentata da Marco Marsili in qualità di Amministratore Delegato (di seguito “ **Shell**”)

dall'altra.

Le società Eni e Shell sono di seguito congiuntamente indicate come “**Contitolari**” o, singolarmente “**Contitolare**”.

La Regione Basilicata e le società Eni e Shell sono di seguito, congiuntamente denominate “**Parti**” o, singolarmente “**Parte**”.

Premesso che

- a) in data 18 novembre 1998 la Regione Basilicata ed Eni - quest'ultima quale titolare delle concessioni di coltivazione denominate “Caldarosa” e “Costa Molina”, nonché quale operatore della Joint Venture tra Eni ed Enterprise Oil Italiana S.p.A. (oggi Shell), contitolari delle concessioni di coltivazione “Volturino” e “Grumento Nova” - hanno sottoscritto tra loro un protocollo di intenti (di seguito il “**Protocollo del 1998**”);
- b) in data 16 febbraio 2001, con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, le concessioni “Grumento Nova”, “Caldarosa” e la porzione sud orientale della concessione “Volturino” sono state unificate in un'unica concessione denominata “Grumento Nova”;
- c) per effetto del D.M. 28 dicembre 2005 e del D.M. 18 febbraio 2008 le concessioni di coltivazione “Volturino” e “Grumento Nova” sono state unificate nella concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi “Val d'Agri” (di seguito la “**Concessione**”);
- d) in data 24 ottobre 2017, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa, Eni, in qualità di operatore, ha presentato istanza di proroga decennale della Concessione;
- e) la Concessione è stata prorogata con D.M del 18 maggio 2022;
- f) in data 2 maggio 2019 Eni ha trasmesso agli Enti una rimodulazione del programma lavori relativo alla proroga;
- g) in data 30 aprile 2021, la Regione Basilicata ha approvato la delibera n. 352 “Art. 1 comma 5 Legge 23 agosto 2004 n. 239 - Presa d'atto dello schema di “Accordo Preliminare al nuovo Protocollo di Intenti concessione Val d'Agri e autorizzazione alla sottoscrizione”;

- h) in data 15 giugno 2022 le Parti hanno sottoscritto tra loro l'accordo operativo progetti di sviluppo avente ad oggetto la regolamentazione operativa dell'erogazione delle misure di compensazione relative ai progetti di sviluppo di cui all'Articolo 4 punto ii) (di seguito, "**Accordo Progetti di Sviluppo**");
- i) in data 15 giugno 2022 le Parti hanno sottoscritto l'accordo gas, avente ad oggetto la regolamentazione operativa dell'erogazione delle misure di compensazione relative alla fornitura di un quantitativo di gas di cui all'Articolo 4 punto iii) (di seguito "**Accordo Gas**").

Considerato che

- i) la Regione Basilicata ritiene che gli idrocarburi sono una risorsa del territorio regionale il cui utilizzo va inserito nell'ambito di una visione complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza ed armonia con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti. La Regione Basilicata ritiene, altresì, che la valorizzazione e la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile costituiscono obiettivi primari ed ordinari della gestione del territorio, con la conseguente necessità di rendere coerente con i valori ambientali e di sviluppo sostenibile ogni azione o politica di sviluppo e innovazione;
- ii) la valorizzazione delle risorse del sottosuolo non può essere disgiunta dalla definizione ed attuazione di adeguate misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- iii) le Parti intendono promuovere un clima costruttivo di confronto, nel perimetro tracciato dalla normativa vigente, che permetta di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e tutela dei valori ambientali e paesaggistici della Regione Basilicata;
- iv) rispetto alle attività contenute nel programma lavori che saranno poste in essere dai Contitolari, gli stessi intendono corrispondere alla Regione Basilicata le Misure Compensative meglio dettagliate nel presente accordo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'Accordo Preliminare di cui alle premesse;
- v) ai sensi della l.r. 9/2007, il Nuovo Protocollo d'Intenti, così come definito di seguito, è volto a promuovere l'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica delle attività relative al programma lavori con positive ricadute sul

territorio regionale.

Visti

- i) lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge Statutaria n. 1 del 17.11.2016.
- ii) la Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata []

Articolo 1

- 1.1** Le premesse e i considerato che precedono devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito “**Nuovo Protocollo d’Intenti**”).
- 1.2** I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente Nuovo Protocollo d’Intenti sono da interpretarsi secondo la definizione a loro attribuita nell’Accordo Progetti di Sviluppo e/o nell’Accordo Gas.
- 1.3** Le premesse contenute nell’Accordo Progetti di Sviluppo e nell’Accordo Gas devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente Nuovo Protocollo d’Intenti.
- 1.4** In caso di conflitto interpretativo tra le disposizioni contenute nel presente Nuovo Protocollo d’Intenti e le disposizioni contenute nell’Accordo Progetti di Sviluppo, e/o nell’Accordo Gas, prevarrà l’interpretazione basata sulle disposizioni contenute nel Nuovo Protocollo d’Intenti.

Articolo 2

Oggetto del Nuovo Protocollo d’Intenti

- 2.1** I Contitolari e la Regione Basilicata, al fine di perseguire gli obiettivi richiamati nei Considerato di cui sopra, in relazione alle attività contenute nel programma lavori che saranno poste in essere dai Contitolari anche a seguito del positivo completamento dell’iter per il rilascio della proroga della Concessione, intendono addivenire alla sottoscrizione del

Nuovo Protocollo d'Intenti allo scopo di definire un programma di misure per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo del territorio regionale (di seguito "**Misure Compensative**"). Tali Misure Compensative trovano il loro fondamento giuridico nella Legge 239/2004 (di seguito "**Legge Marzano**"), nonché in ogni altra norma primaria o secondaria, statale o regionale che preveda misure dirette allo stesso fine.

2.2 Rimane inteso che l'insieme delle Misure Compensative concordate nel presente Nuovo Protocollo d'Intenti, nell'Accordo Progetti di Sviluppo e nell'Accordo Gas rappresenta il massimo che i Contitolari saranno chiamati a contribuire nell'ambito della proroga della Concessione in relazione allo sviluppo, produzione e sfruttamento di quest'ultima e relativamente a qualsiasi ulteriore richiesta o pretesa per gli stessi o analoghi titoli.

2.3 Fermo l'impegno delle Parti di rispettare la normativa in materia di estrazione di idrocarburi, si dà atto e si conviene che nessuna disposizione del presente Nuovo Protocollo d'Intenti potrà essere intesa nel senso di limitare o incidere sul diritto dei Contitolari ad accedere alle riserve nei limiti di quanto stabilito in Concessione.

2.4 Per l'intera durata della Concessione, nel caso in cui intervenisse la modifica o interpretazione autentica di leggi o regolamenti (nazionali o regionali), in forza dei quali il livello di compensazione ambientale, o relativo a qualsiasi altro contributo da versarsi alla Regione Basilicata fosse modificato, tale eventuale modificazione non potrà comportare un maggiore onere a carico dei Contitolari oltre a quanto già previsto nel presente Nuovo Protocollo d'Intenti.

Articolo 3

Obiettivi

3.1 Con la sottoscrizione del Nuovo Protocollo d'Intenti le Parti intendono condividere e porre le basi per la realizzazione di un programma di misure dirette a favorire il riequilibrio ambientale, ad assicurare la sostenibilità ambientale, lo sviluppo e la promozione del territorio regionale.

3.2 Le Misure Compensative saranno volte a finanziare iniziative che, in una logica integrata delle fonti di finanziamento disponibili: fondi europei, risorse nazionali e regionali, le Parti si impegnano a porre in essere, nel quadro di rispettiva fiducia e cooperazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, al fine di massimizzare lo sviluppo e l'occupazione sul territorio della Basilicata attraverso il perseguimento sinergico degli obiettivi di seguito indicati (di seguito gli "Obiettivi"):

- a) favorire la sostenibilità ambientale e territoriale, la valorizzazione e la promozione del patrimonio ambientale e culturale e il monitoraggio e messa in sicurezza del territorio;
- b) favorire la crescita economica regionale attraverso linee di azione legate ad attività "non oil" ispirate a principi, tra gli altri, di sostenibilità ambientale e ad attività legate alla tutela dell'ambiente;
- c) massimizzare le opportunità di sviluppo per il tessuto economico su scala regionale e locale;
- d) massimizzare le ricadute occupazionali sul territorio regionale, sia dirette che dell'indotto con continuità occupazionale e crescita professionale dei lavoratori.

3.3 Nei limiti di quanto prescritto dagli Obiettivi le iniziative potranno essere implementate anche tramite attività di:

- a) interazione interistituzionale, attraverso l'integrazione tra il sistema regionale e gli Enti locali, gli Enti strumentali, le agenzie e società in house ed il sistema delle aree protette e dei parchi regionali e nazionali;
- b) capacità dell'amministrazione (capacity building), attraverso specifici percorsi di formazione e di acquisizione di nuove competenze;
- c) attività di monitoraggio, reporting e rendicontazione;
- d) attività di promozione del Nuovo Protocollo di Intenti e della comunicazione ambientale.

Articolo 4

Linee di Intervento Strategico

Le Misure Compensative si articolano secondo tre linee di intervento strategico di seguito indicate:

- i) Contributo parametrato alla produzione effettiva, come meglio descritto nel presente Nuovo Protocollo d'Intenti all'Articolo 6;
- ii) Contributo volto al finanziamento di progetti di sviluppo sostenibile pari a 95.000.000 euro per ogni quinquennio, come descritto e regolato dettagliatamente nell'Accordo Progetti di Sviluppo sottoscritto tra le Parti contestualmente al presente Nuovo Protocollo d'Intenti;
- iii) Contributo erogato mediante la fornitura di un quantitativo di gas pari a 1.795.986 MWh all'anno alla Regione Basilicata, come descritto e regolato dettagliatamente nell'Accordo Gas sottoscritto tra le Parti contestualmente al presente Nuovo Protocollo d'Intenti.

Articolo 5

Tavolo Tecnico Permanente

Le Parti, al fine di perseguire gli Obiettivi di cui all'Articolo 3.2, prevedono la costituzione di un tavolo tecnico permanente (di seguito il "**Tavolo Tecnico Permanente**") che sarà costituito da due (2) rappresentanti designati dalla Regione Basilicata e due (2) rappresentanti designati da ciascun Contitolare, con il compito di monitorare lo stato di attuazione delle iniziative finanziate mediante le Misure Compensative di cui all'Articolo 6, riunendosi almeno una volta l'anno, nonché gli ulteriori compiti definiti nell'Accordo Progetti di Sviluppo.

È possibile, su richiesta motivata di una delle Parti, la convocazione del Tavolo Tecnico Permanente in qualsiasi momento.

Articolo 6

Contributo parametrato alla produzione effettiva

6.1 I Contitolari, a titolo di Misura Compensativa per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale, si impegnano, ciascuno per la rispettiva quota di titolarità della Concessione, a riconoscere e versare alla Regione Basilicata un contributo parametrato alla produzione effettiva pari a 1,05 € per ogni barile prodotto in ciascun anno di riferimento "i" quando la media ponderale dei prezzi rilevanti per il calcolo delle Royalties nell'anno di riferimento "i" (di seguito "**Media Prezzi Royalties**") sia pari o superiore a 45 \$/bbl (calcolato come indicato sotto).

In caso di riduzione della Media Prezzi Royalties al di sotto di 45 \$/bbl, detto contributo sarà calcolato anno per anno secondo l'equazione seguente:

$$y = 0,00467x + 0,84$$

ove

"y" rappresenta il contributo unitario in €/bbl applicabile ad ogni barile prodotto nell'anno i.

"x" rappresenta la Media Prezzi Royalties.

Il contributo sarà arrotondato alla seconda cifra decimale per eccesso.

6.2 Il versamento degli importi relativi a tale contributo è effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Tale versamento sarà erogato da parte di ciascun Contitolare, in Euro, sul seguente conto corrente:

Beneficiario: Tesoreria Regione Basilicata

Conto corrente n. 11700994

Banca Popolare di Bari

Codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994

6.3 Il contributo oggetto del presente Articolo 6 sarà destinato dalla Regione Basilicata alla realizzazione di iniziative coerenti con gli Obiettivi stabiliti all'art. 3.2. Ogni determinazione relativa a dette iniziative sarà assunta dalla Regione Basilicata nella più completa autonomia, fermo restando che i singoli interventi dovranno essere riconducibili alle suddette finalità. Resta inteso che i Contitolari non saranno in alcun modo responsabili qualora tale contributo sia impiegato per usi non coerenti con gli Obiettivi e la Regione Basilicata manterrà i Contitolari indenni rispetto a qualsiasi responsabilità dovesse essere a questi ultimi imputata nel caso di utilizzo dei fondi per finalità differenti.

6.4 Le iniziative dovranno essere approvate tramite atti della Regione Basilicata, che dovranno indicare la spesa necessaria e i tempi previsti per la realizzazione delle stesse iniziative.

Tali atti dovranno essere comunicati ai Contitolari tramite il Tavolo Tecnico Permanente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- i) per Eni: up_coord_attivita_italia_e_adriatico@pec.eni.com
- ii) per Shell: shell.italiaep@legalmail.it

6.5 Le Parti concordano che, anche nei casi in cui le iniziative dovessero essere attuate da soggetti pubblici diversi dalla Regione Basilicata, il pagamento di tutte le somme ivi stabilite e occorrenti all'espletamento delle iniziative saranno comunque erogate dai Contitolari direttamente alla Regione Basilicata.

Articolo 7

Impegni Anticorruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza:

- a) i) degli standard generali di trasparenza delle attività sensibili ai sensi del Modello 231 ex Decreto Legislativo 231/2001 e del Codice Etico Eni, ii) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di Eni, iii) della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani.

b) del Modello 231 ex Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Codice di Condotta e dei Principi Generali di Comportamento di Shell.

La Parti prendono atto che i documenti di cui alle lettere a) e b) che precedono - disponibili sui siti internet www.eni.it e <https://www.shell.it/about-us/i-nostri-valori.html> - sono stati predisposti in conformità con i principi su cui si fondano le relative normative e best practice internazionali, che condividono e si impegnano a rispettare.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Nuovo Protocollo d'Intenti, le Parti si impegnano a rispettare - e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e eventuali collaboratori impegnati in tale esecuzione rispettino - le normative anti-corrruzione applicabili (quali, ad esempio, l'US Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010, il D.lgs. n. 231/2001, la legge 6 novembre 2012 n° 190 e il d.lgs. 33/2013) (di seguito "leggi anti-corrruzione") e dichiarano e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni agli stessi volte a prevenirne la violazione obbligandosi a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Nuovo Protocollo d'Intenti.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Nuovo Protocollo d'Intenti, le Parti si impegnano ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) (a) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorrruzione, e (b) dall'accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorrruzione.

Le Parti inoltre si impegnano sin d'ora a inserire in altri eventuali specifici accordi o intese, inclusi accordi con consulenti e/o appaltatori, siglati per dare esecuzione alle iniziative concordate ai sensi del presente Nuovo Protocollo d'Intenti, clausole anti-corrruzione adeguate rispetto alle attività di volta in volta definite.

Nulla nel presente Nuovo Protocollo d'Intenti può richiedere ad una Parte di porre in essere condotte che espongano tale Parte a violazione delle leggi anticorrruzione ad essa applicabili. Nel caso in cui si verificano eventi corruttivi nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intenti che coinvolgano una Parte, quest'ultima si attiverà sollecitamente per rimuovere le cause che hanno determinato la condotta illecita, ponendo in atto tutte le azioni necessarie per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti interni ad essa applicabili,

tenendone adeguatamente informate le altre Parti. Finché non saranno rimosse tutte le cause sottostanti la condotta illecita, ciascuna Parte non collegata alla condotta illecita avrà diritto di sospendere, in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, l'esecuzione del presente Nuovo Protocollo d'Intenti, nel rispetto di principi di buona fede e ragionevolezza.

Articolo 8

Disposizioni generali

8.1 Le Parti concordano e riconoscono che le obbligazioni fissate nel presente Nuovo Protocollo d'Intenti a carico dei Contitolari non costituiscono il corrispettivo di prestazioni o beni ma sono conseguenza del disposto delle leggi e regolamenti citati, e sono finalizzate al conseguimento dell'interesse pubblico generale. I versamenti sono, quindi, effettuati a titolo di contributi di scopo, per essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della Regione Basilicata e degli altri enti locali territoriali, e devono ritenersi comprensivi di eventuali oneri fiscali gravanti sul presente Nuovo Protocollo d'Intenti. I contributi sono da considerarsi fiscalmente deducibili per i Contitolari nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili. In ogni caso le Parti concordano di riunirsi per verificare l'impatto di un eventuale diverso trattamento fiscale, al fine di introdurre le eventuali modifiche al presente Nuovo Protocollo d'Intenti per mantenerne l'impatto inalterato per i Contitolari.

8.2 Gli eventuali oneri fiscali sostenuti da ciascun Contitolare, che dovessero determinare la mancata neutralità fiscale dell'operazione, così come previsto dall'Articolo 8 del Nuovo Protocollo d'Intenti sono a carico della Regione Basilicata.

I Contitolari potranno richiedere il rimborso alla Regione Basilicata, di tali eventuali imposte presenti o future, nonché delle eventuali variazioni di imposta a carico dei Contitolari, in grado di alterare il principio della neutralità fiscale dell'operazione.

Qualora una qualsiasi amministrazione finanziaria o agente della riscossione dovesse avanzare pretese nei confronti dei Contitolari con riferimento agli oneri fiscali di cui agli Articoli 8 e 12, le Parti concordano sin da ora che i Contitolari saranno legittimati a compensare quanto da loro dovuto a titolo di Misure Compensative con eventuali importi a

loro richiesti dalle amministrazioni finanziarie o agenti della riscossione. Resta inteso che eventuali interessi e sanzioni, ulteriori rispetto a quelli già compresi nei provvedimenti notificati, non saranno posti a carico della Regione se relativi a ritardi nel pagamento degli anzidetti provvedimenti da parte dei Contitolari. In ogni caso, i Contitolari saranno legittimati a compensare immediatamente i contributi a loro carico con gli importi richiesti dalle amministrazioni finanziarie o agenti della riscossione, indipendentemente dall'avvio di eventuali contenziosi da parte della Regione Basilicata che implicino, o meno, l'intervento dei Contitolari le cui spese legali saranno comunque a carico della Regione Basilicata ed anch'esse compensate dai Contitolari dai contributi a loro carico.

8.3 Ciascun Contitolare risponde per le obbligazioni di cui al presente Nuovo Protocollo d'Intenti esclusivamente in ragione e nella misura della propria quota di titolarità nella Concessione. In caso di inadempienza di uno dei Contitolari, l'altro Contitolare è obbligato in solido per la parte inadempiente per quanto riguarda gli impegni di cui al presente Nuovo Protocollo d'Intenti.

8.4 Tutte le somme erogate a fronte del presente Accordo verranno collocate in appositi capitoli di entrata nel bilancio della Regione Basilicata. La Regione Basilicata fornirà adeguata rendicontazione dell'impiego di tali somme erogate a fronte delle iniziative oggetto degli atti di cui all'articolo 6.4 in sede di Tavolo Tecnico Permanente ogni dodici mesi.

Al completamento di ciascuna iniziativa la Regione Basilicata provvederà ad inviare al Tavolo Tecnico Permanente il resoconto finale sui costi effettivamente sostenuti per l'esecuzione di ciascuna iniziativa.

Articolo 9

Validità dell'accordo

9.1 Le Misure Compensative di cui al presente Nuovo Protocollo d'Intenti sono da intendersi a copertura del periodo legato alla proroga della concessione. Pertanto, il Nuovo Protocollo d'Intenti avrà durata pari a 10 anni decorrenti dal 26 ottobre 2019 ("**Data di Efficacia**"), data di scadenza del primo periodo di Concessione.

9.2 In caso di interruzione/sospensione della produzione a seguito di provvedimento giudiziario e/o amministrativo e/o di polizia mineraria, il Nuovo Protocollo d'Intenti sospenderà i suoi effetti solo in presenza di cause che non siano imputabili ai Contitolari per dolo o colpa grave.

Le Parti concordano che, qualora la sospensione della produzione dovesse estendersi per un periodo superiore a centoventi giorni, i Contitolari sospenderanno l'erogazione delle compensazioni fino a ripresa della produzione. Resta inteso che gli importi relativi al periodo di sospensione o interruzione saranno o meno definitivamente dovuti sulla base di quanto deciso con sentenza di merito passata in giudicato nell'ambito del procedimento che decide che l'interruzione/sospensione sia stata determinata da dolo o colpa grave dei Contitolari.

Resta inteso che il presente Nuovo Protocollo d'Intenti cesserà di produrre effetti in caso di interruzione/sospensione della produzione determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei Contitolari.

9.3 Il presente Nuovo Protocollo d'Intenti cesserà di produrre i propri effetti in caso di cessazione di efficacia della Concessione senza che sia dovuto altro da parte dei Contitolari in base a quanto qui previsto, fatto salvo quanto eventualmente ancora da corrispondere per il periodo intercorrente tra la Data di Efficacia del Nuovo Protocollo d'Intenti e la data della cessazione di efficacia della Concessione.

Le condizioni sopra espresse non possono comportare per nessuna ragione il mancato rispetto delle previsioni normative, di grado primario e secondario, che regolano i poteri e l'autonomia degli Enti competenti al rilascio ed al controllo sulle attività oggetto di previsioni autorizzative.

9.4 Resta inteso che qualsiasi anticipo una tantum delle Misure Compensative versato dai Contitolari alla Regione Basilicata verrà decurtato dal valore del contributo parametrato alla produzione effettiva di cui all'Articolo 6.1 del presente Nuovo Protocollo d'Intenti.

Articolo 10

Legge applicabile

Il presente è retto dal diritto italiano e sarà interpretato secondo la legge italiana.

Articolo 11

Risoluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Nuovo Protocollo d'Intenti, e sue modifiche o integrazioni sarà decisa dal Tribunale di Roma che le Parti riconoscono quale Foro competente.

Articolo 12

Varie

12.1 L'imposta di registro sul presente Nuovo Protocollo d'Intenti, in qualsiasi forma essa possa trovare applicazione, anche con riferimento alle prestazioni future in esso previste è posta a carico della Regione Basilicata. Ai fini della registrazione, le Parti, in conseguenza di quanto previsto all'articolo 8, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi della norma applicabile del D.P.R. n. 131/1986.

12.2 Qualsiasi ammontare dovuto dalla Regione Basilicata nei confronti dei Contitolari nell'ambito del presente Nuovo Protocollo d'Intenti dovuto e non pagato nei termini previsti sarà dedotto dalle Misure Compensative che i Contitolari dovranno erogare alla Regione Basilicata successivamente al mancato pagamento e fino a completo a recupero dell'ammontare in oggetto.

La sottoscritta Avv.ssa Assunta Palamone, Ufficiale Rogante della Regione Basilicata, dichiara che il sujesteso atto è stato letto dalle parti, e, previo accertamento della loro identità personale, dalle stesse sottoscritto in forma autografa.

Il presente atto si compone di n. pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Basilicata

Vito Bardi

Presidente della Regione Basilicata

Eni S.p.A.

Manfredi Giusto

Responsabile Regione Italia

Shell Italia E&P S.p.A.

Marco Marsili

Amministratore Delegato

L'Ufficiale Rogante

Assunta PALAMONE

ACCORDO PROGETTI DI SVILUPPO

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di nella sede della Regione Basilicata in via Vincenzo Verrastro n°4 a Potenza, innanzi a me Avv.ssa Assunta PALAMONE, nata a il ... , qui domiciliata per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata ai sensi della legge regionale n°9 del 06/06/1986, in forza del D.P.G.R. n°32 del 11/03/2021, senza l'assistenza di testimoni avendo le parti rinunziato con il mio consenso, giusto l'art. n°48 della vigente legge notarile n°89 del 16/02/1913:

SONO PRESENTI

La **Regione Basilicata** in persona del Dott. Vito Bardi, nato a ... il ... nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente sita in Potenza, in via V. Verrastro n. 4 ed espressamente autorizzato alla stipula del presente atto in forza di D.G.R. n. del
(di seguito la "**Regione Basilicata**")

da una parte,

e

l'**Eni S.p.A.**, avente sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, Registro delle Imprese e di Roma e codice fiscale n.00484960588, partita IVA 00905811996, rappresentata in virtù di procura speciale del Direttore Upstream di Eni S.p.A., conferita per atto del notaio in Lodi Dott. Piercarlo Mattea in data 1 giugno 2022, repertorio n. 202563, all'Ing. Manfredi Giusto nato a ... il ..., domiciliato per la carica di Responsabile della Direzione Regione Italia di Eni S.p.A. (di seguito "**Eni**") a San Donato Milanese, via Emilia n.1;

Shell Italia E&P S.p.A., società con socio unico soggetta alle attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Investments B.V., con sede legale in Roma Piazza San

Silvestro n. 8, capitale sociale di euro 58.000.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05160421003, rappresentata da Marco Marsili in qualità di Amministratore Delegato (di seguito “ **Shell**”)

dall'altra.

Le società Eni e Shell sono di seguito congiuntamente indicate come “**Contitolari**” o, singolarmente “**Contitolare**”.

La Regione e le società Eni e Shell sono di seguito, congiuntamente denominate “**Parti**” o, singolarmente “**Parte**”.

Premesso che

a) In data 15 giugno 2022 le Parti hanno sottoscritto tra loro un Nuovo Protocollo d'Intenti volto a definire un programma di misure di compensazione articolate in tre linee di intervento strategico, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo territoriale (di seguito il “**Nuovo Protocollo d'Intenti**”). La regolamentazione operativa dell'erogazione delle misure di compensazione relative ai progetti di sviluppo è definita dalle Parti nel presente accordo.

Articolo 1

1.1 Le premesse che precedono devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito “**Accordo Progetti di Sviluppo**”).

1.2 I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente Accordo Progetti di Sviluppo sono da interpretarsi secondo la definizione a loro attribuita nel Nuovo Protocollo d'Intenti.

1.3 Le premesse e i considerato contenuti nel Nuovo Protocollo d'Intenti devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo Progetti di Sviluppo.

1.4 In caso di conflitto interpretativo tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Progetti di Sviluppo e le disposizioni contenute nel Nuovo Protocollo d'Intenti, prevarrà l'interpretazione basata sulle disposizioni contenute nel Nuovo Protocollo d'Intenti.

1.5 Le Parti danno atto e accettano che:

(i) con la sottoscrizione del presente Accordo Progetti di Sviluppo, i Contitolari intendono adempiere integralmente agli impegni assunti nel Nuovo Protocollo d'Intenti, in particolare nell'Articolo 4.ii, relativamente al contributo finalizzato alla realizzazione dei progetti di sviluppo sostenibile, e

(ii) conseguentemente, rimane inteso che l'insieme delle compensazioni concordate nel presente Accordo Progetti di Sviluppo rappresenta il massimo che i Contitolari saranno chiamati a contribuire nell'ambito della proroga della Concessione in relazione allo sviluppo, produzione e sfruttamento di quest'ultima e relativamente a qualsiasi ulteriore richiesta o pretesa per gli stessi o analoghi titoli.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

2.1 I Contitolari e la Regione Basilicata intendono stabilire tramite il presente Accordo Progetti di Sviluppo, le modalità di definizione, erogazione, gestione e monitoraggio delle Misure Compensative definite all'art. 4 punto ii) del Nuovo Protocollo d'Intenti (di seguito "**Progetti di Sviluppo**"), secondo gli Obiettivi di cui all'art. 3.2 del Nuovo Protocollo d'Intenti, che vengono qui ribaditi:

- a) favorire la sostenibilità ambientale e territoriale, la valorizzazione e la promozione del patrimonio ambientale e culturale e il monitoraggio e messa in sicurezza del territorio;
- b) favorire la crescita economica regionale attraverso linee di azione legate ad attività "non oil" ispirate a principi, tra gli altri, di sostenibilità ambientale e ad attività legate alla tutela dell'ambiente;
- c) massimizzare le opportunità di sviluppo per il tessuto economico su scala regionale e locale;
- d) massimizzare le ricadute occupazionali sul territorio regionale, sia dirette che dell'indotto con continuità occupazionale e crescita professionale dei lavoratori.

2.2 Fermo l'impegno delle Parti di rispettare la normativa in materia di estrazione di idrocarburi, si dà atto e si conviene che nessuna disposizione del presente Accordo Progetti

di Sviluppo potrà essere intesa nel senso di limitare o incidere sul diritto dei Contitolari ad accedere agli idrocarburi nei limiti di quanto stabilito in Concessione.

Articolo 3

Compensazione legata a Progetti di Sviluppo

3.1 Le Parti si impegnano a porre in essere, nel quadro di rispettiva fiducia e cooperazione e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, azioni tese a massimizzare lo sviluppo e l'occupazione sul territorio della Basilicata attraverso il perseguimento sinergico degli Obiettivi, che costituiranno la base di riferimento per la redazione dei piani di sviluppo per la Basilicata (di seguito i "**Piani di Sviluppo**") di cui al successivo Articolo 4.2.

3.2 I Contitolari, a titolo della Misura Compensativa descritta all'Art 4 ii) del Nuovo Protocollo d'Intenti, si impegnano per la durata dell'Accordo Progetti di Sviluppo, ciascuno per la rispettiva quota di titolarità della Concessione, a:

- a) perseguire la realizzazione di Progetti di Sviluppo di cui al successivo Articolo 3.3 per un importo di euro 45.000.000 per quinquennio (di seguito i "**Progetti di Sviluppo Realizzati dai Contitolari**");
- b) a contribuire per un valore di euro 50.000.000 per quinquennio al finanziamento di Progetti di Sviluppo realizzati da soggetti individuati dalla Regione Basilicata mediante bandi regionali o altri strumenti di assegnazione delle risorse in linea con la normativa nazionale e regionale, di cui al successivo Articolo 3.5. (di seguito i "**Progetti di Sviluppo Assegnati dalla Regione**");

(di seguito definiti nel loro insieme "**Progetti di Sviluppo**").

3.3 I Progetti di Sviluppo Realizzati dai Contitolari sono identificati dai Contitolari sulla base di regole e criteri di sostenibilità tecnica, economica e sociale da essi adottate, nonché realizzati a cura e/o spese di uno o di entrambi i Contitolari, nell'esercizio della propria autonomia privata e imprenditoriale, ognuno per la propria quota di titolarità nella Concessione, direttamente, mediante società appartenenti ai rispettivi gruppi, o attraverso soggetti terzi. Per la realizzazione di tali progetti i Contitolari dovranno ispirarsi ai principi

di trasparenza e legalità, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria nonché delle rispettive procedure aziendali in essere. Ove consentito dalla normativa, nel rispetto dei rispettivi processi di procurement dei Contitolari, nonché dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione dei concorrenti, si favorirà l'affidamento prioritario dei lavori e/o dei servizi e forniture di beni a imprese locali e l'impiego di personale residente in Basilicata. Fermo restando il diverso regime giuridico eventualmente applicabile al singolo Contitolare, si precisa che i diritti assegnati ai Contitolari dalla Regione Basilicata non costituiscono diritti speciali od esclusivi tali da comportare, per i Contitolari, l'applicazione del D.Lgs. 50/2016 con riferimento agli appalti da aggiudicare per la realizzazione e/o gestione dei progetti.

3.4 I Progetti di Sviluppo Assegnati dalla Regione sono assegnati per la loro realizzazione sul territorio regionale, tramite bandi regionali o altri strumenti di assegnazione delle risorse in linea con la normativa nazionale e regionale, a imprese locali o a imprese non locali purché affidino, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, la fase di realizzazione e quella di esercizio, lavori/servizi/forniture di beni prioritariamente a imprese locali e comunque favoriscano l'impiego di personale residente in Basilicata.

La Regione Basilicata gestirà autonomamente i bandi regionali e/o gli altri strumenti di assegnazione identificati. Salvo diverso accordo tra le Parti, i Contitolari e le società appartenenti ai rispettivi gruppi non potranno essere beneficiari di tale assegnazione. Nei Progetti di Sviluppo di cui sopra potranno essere considerati elementi qualificanti per l'assegnazione: la salvaguardia e l'incremento dei posti di lavoro dei cittadini lucani, gli investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, la valorizzazione del capitale umano e l'adeguamento delle competenze dei lavoratori, la riduzione dei consumi, il perseguimento del benessere sociale, nel rispetto della vigente normativa.

Resta inteso che i Contitolari non saranno in alcun modo responsabili della scelta dei Progetti di Sviluppo Assegnati dalla Regione tramite i bandi, o altri strumenti di assegnazione, né della selezione dei vincitori. Sarà, inoltre, esclusa qualsiasi responsabilità dei Contitolari qualora i contributi erogati a finanziamento dei Progetti di Sviluppo Assegnati dalla Regione siano impiegati per usi non coerenti con gli Obiettivi.

La Regione Basilicata manterrà i Contitolari indenni rispetto a qualsiasi responsabilità dovesse essere a questi ultimi imputata nel caso di utilizzo improprio di tali contributi.

Le assegnazioni dei bandi saranno effettuate dalla Regione nel rispetto della normativa vigente, in linea con i principi della libera concorrenza e garantendo che non vi sia discriminazione tra i soggetti destinatari. La Regione si impegna ad inserire nei contratti stipulati con gli aggiudicatari e/o assegnatari appropriati impegni ed obblighi anti-corruzione e adeguati rimedi, tra cui il diritto di risoluzione dei contratti, sostanzialmente simili a quelli di cui all'Articolo 5 del presente Accordo Progetti di Sviluppo.

Ferma restando l'entità massima del contributo da parte dei Contitolari, l'individuazione delle forme di contribuzione dei progetti di Sviluppo Assegnati dalla Regione potrà di volta in volta essere ampliata con fondi dell'Unione Europea e/o Nazionali e/o Regionali.

3.5 Nei limiti dell'impegno di contribuzione quinquennale di cui all'Art 3.2.b), il contributo per la realizzazione dei Progetti di Sviluppo Assegnati dalla Regione, è versato da ciascuno dei Contitolari, ognuno per la propria quota nella Concessione, sul conto corrente della Regione previsto al successivo Articolo 3.7, successivamente all'approvazione dei/del Progetti/o di Sviluppo, tramite deliberazione della Giunta regionale che sarà notificata ai Contitolari tramite il Tavolo Tecnico Permanente.

Il versamento dei contributi per Progetti di durata superiore a 12 mesi avverrà in quote annuali. La prima quota sarà versata da ciascuno dei Contitolari entro 20 giorni dalla notifica in sede di Tavolo Tecnico Permanente della suddetta deliberazione della Giunta regionale. Le successive quote saranno versate da ciascuno dei Contitolari entro 30 giorni dalla conclusione del monitoraggio annuale in sede di Tavolo Tecnico Permanente, subordinatamente all'effettivo avanzamento dei Progetti, al sostenimento delle spese relative ai fondi erogati nelle annualità precedenti e alla presentazione della documentazione di supporto, come previsto all'Articolo 4.4 del presente Accordo.

L'eventuale residuo delle somme alla scadenza di ogni quinquennio andrà ad incrementare le disponibilità per il quinquennio successivo. L'eventuale residuo al termine dell'ultimo quinquennio sarà oggetto di rinegoziazione tra le Parti.

3.6 Tutti i contributi dovuti dai Contitolari a norma del presente Accordo Progetti di Sviluppo saranno versati, in Euro, come segue:

Beneficiario: Tesoreria Regione Basilicata

Conto corrente n. 11700994

Banca Popolare di Bari

Codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994

3.7 Ai fini del Nuovo Protocollo d'Intenti e del presente Accordo Progetti di Sviluppo, non sono da considerarsi Progetti di Sviluppo le opere condotte dai Contitolari in autonoma programmazione.

I Progetti di Sviluppo di cui all'art. 3.2 punti a) e b) sono approvati dalla Regione nell'ambito del Tavolo Tecnico Permanente in coerenza con la programmazione di investimento regionale.

Articolo 4

Tavolo di Concertazione e Tavolo Tecnico Permanente

4.1 Le Parti, al fine di perseguire gli Obiettivi, prevedono la costituzione di un tavolo di concertazione (di seguito "**Tavolo di Concertazione**"), composto, oltre che dai Contitolari e dalla Regione Basilicata, dall'ANCI Basilicata, in rappresentanza della popolazione del territorio, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, in rappresentanza dei lavoratori, dalle organizzazioni di categoria, dagli enti locali e territoriali, dalle organizzazioni datoriali di riferimento regionale, in rappresentanza delle imprese, dai rappresentanti degli enti associativi più rappresentativi e che abbiano una documentata attività sul territorio regionale a sostegno dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile e un rappresentante della Consulta regionale Studentesca della Basilicata.

La Regione Basilicata si impegna a costituire, convocare e coordinare il Tavolo di Concertazione.

4.2 Compito del Tavolo di Concertazione è la definizione delle proposte di Piani di Sviluppo che, in coerenza con gli Obiettivi, favoriranno iniziative e nuove attività imprenditoriali con la finalità di:

- a) garantire la messa in sicurezza del territorio;
- b) recuperare e valorizzare le aree abbandonate;
- c) ricostruire gli habitat naturali;
- d) incentivare il risparmio e dell'efficienza energetica e della mobilità sostenibile;
- e) sviluppare l'economia circolare, la bioeconomia, la green economy, l'agricoltura sostenibile ed altre iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile;

I Piani di Sviluppo sono redatti sulla base delle proposte dei componenti del Tavolo di Concertazione e sono definiti e approvati dal Tavolo di Concertazione. La Giunta Regionale adotta i Piani di Sviluppo approvati dal Tavolo di Concertazione con proprio provvedimento. In caso di mancato accordo del Tavolo di Concertazione, i Piani di Sviluppo sono approvati dalla Regione Basilicata in coerenza con la programmazione di investimento regionale.

4.3 Le Parti, al fine di perseguire gli Obiettivi, danno atto che il Tavolo Tecnico Permanente, costituito da due (2) rappresentanti designati dalla Regione Basilicata e due (2) rappresentanti designati da ciascun Contitolare, ai sensi dell'articolo 5 del Nuovo Protocollo di intenti, ha il compito, fatto salvo il ruolo del Tavolo di Concertazione, di valutare la fattibilità e la coerenza dei Progetti di Sviluppo rispetto agli Obiettivi nonché monitorare lo stato di attuazione dei Progetti di Sviluppo di cui all'Articolo 4 (ii), come meglio definiti nell'Accordo Progetti di Sviluppo, riunendosi almeno due volte l'anno (di seguito il "**Tavolo Tecnico Permanente**").

Le Parti concordano che il Tavolo Tecnico Permanente svolgerà, oltre a quanto concordato dalle Parti nel Nuovo Protocollo d'Intenti, il compito di:

- a) recepire i Piani di Sviluppo definiti dal Tavolo di Concertazione mediante l'individuazione dei Progetti di Sviluppo Realizzati dai Contitolari e dei Progetti di Sviluppo Assegnati dalla Regione.
- b) valutare la fattibilità e la coerenza dei Progetti di Sviluppo presentati con gli Obiettivi e con i Piani di Sviluppo, nonché con i criteri di sostenibilità tecnica, economica, finanziaria e sociale.

c) monitorare lo stato di attuazione dei Progetti di Sviluppo e valutarne i risultati conseguiti, in conformità con quanto previsto all'Articolo 4.4 del presente Accordo Progetti di Sviluppo.

4.4 I Contitolari e la Regione in sede di Tavolo Tecnico Permanente si impegnano a monitorare con una cadenza annuale la realizzazione dei Progetti di Sviluppo. La documentazione tecnica, contabile e finanziaria di supporto sarà fornita almeno una volta all'anno. Alla scadenza di ogni quinquennio, i Contitolari condivideranno con la Regione lo stato di avanzamento dei Progetti di Sviluppo realizzati e/o in corso di realizzazione rispetto agli Obiettivi e alle finalità dei Piani di Sviluppo, nonché le opzioni disponibili per il secondo quinquennio, per nuovi Progetti di Sviluppo e per il prosieguo di quelli già avviati.

Articolo 5

Impegni Anticorruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza:

- a) i) degli standard generali di trasparenza delle attività sensibili ai sensi Modello 231 ex Decreto Legislativo 231/2001 e del Codice Etico Eni, ii) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di Eni, iii) della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani;
- b) del Modello 231 ex Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Codice di Condotta e dei Principi Generali di Comportamento di Shell.

Le parti prendono atto che i documenti di cui alle lettere a) e b) che precedono - disponibili sui siti internet www.eni.it e: <https://www.shell.it/about-us/i-nostri-valori.html> - sono stati predisposti in conformità con i principi su cui si fondano le relative normative e best practice internazionali, che condividono e si impegnano a rispettare.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Progetti di Sviluppo, le Parti si impegnano a rispettare - e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e eventuali collaboratori impegnati in tale esecuzione rispettino - le normative anti-corruzione applicabili (quali, ad esempio, l'US Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010, il D.lgs. n. 231/2001, la legge 6 novembre 2012 n° 190 e il d.lgs. 33/2013) (di seguito

“leggi anti-corruzione”) e dichiarano e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni agli stessi volte a prevenirne la violazione obbligandosi a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Accordo Progetti di Sviluppo.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Progetti di Sviluppo, le Parti si impegnano ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) (a) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorruzione, e (b) dall'accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorruzione.

Le Parti inoltre si impegnano sin d'ora a inserire in altri eventuali specifici accordi o intese, inclusi accordi con consulenti e/o appaltatori, siglati per dare esecuzione alle iniziative concordate ai sensi del presente Accordo Progetti di Sviluppo, clausole anti-corruzione adeguate rispetto alle attività di volta in volta definite.

Nulla nel presente Accordo Progetti di Sviluppo può richiedere ad una Parte di porre in essere condotte che esponano tale Parte a violazione delle leggi anticorruzione ad essa applicabili.

Nel caso in cui si verificano eventi corruttivi nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Progetti di Sviluppo che coinvolgano una Parte, quest'ultima si attiverà sollecitamente per rimuovere le cause che hanno determinato la condotta illecita, ponendo in atto tutte le azioni necessarie per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti interni ad essa applicabili, tenendone adeguatamente informate le altre Parti. Finché non saranno rimosse tutte le cause sottostanti la condotta illecita, ciascuna Parte non collegata alla condotta illecita avrà diritto di sospendere, in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, l'esecuzione del presente Accordo Progetti di Sviluppo, nel rispetto di principi di buona fede e ragionevolezza.

Articolo 6

Disposizioni generali

6.1 Le Parti concordano e riconoscono che le obbligazioni fissate nel presente Accordo Progetti di Sviluppo a carico dei Contitolari non costituiscono il corrispettivo di prestazioni o beni ma sono conseguenza del disposto delle leggi e regolamenti citati, e sono finalizzate al conseguimento dell'interesse pubblico generale. I versamenti sono, quindi, effettuati a titolo di contributi di scopo, per essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della Regione e degli altri enti locali territoriali, e devono ritenersi comprensivi di eventuali oneri fiscali gravanti sul presente Accordo Progetti di Sviluppo. I contributi sono da considerarsi fiscalmente deducibili per i Contitolari nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili. In ogni caso le Parti concordano di riunirsi per verificare l'impatto di un eventuale diverso trattamento fiscale, al fine di introdurre le eventuali modifiche al presente Accordo Progetti di Sviluppo per mantenerne l'impatto inalterato per i Contitolari.

Qualora una qualsiasi amministrazione finanziaria o agente della riscossione dovesse avanzare pretese nei confronti dei Contitolari con riferimento agli oneri fiscali di cui ai presenti Articoli 6 e 10 le Parti concordano sin da ora che i Contitolari saranno legittimati a compensare quanto da loro dovuto a titolo di Misure Compensative con gli importi a loro richiesti dalle amministrazioni finanziarie o agenti della riscossione, indipendentemente dall'avvio di eventuali contenziosi da parte della Regione Basilicata che implicino, o meno, l'intervento dei Contitolari le cui spese legali saranno comunque a carico della Regione Basilicata ed anch'esse compensate dai Contitolari dai contributi a loro carico. Resta inteso che eventuali interessi e sanzioni, ulteriori rispetto a quelli già compresi nei provvedimenti notificati, non saranno posti a carico della Regione se relativi a ritardi nel pagamento degli anzidetti provvedimenti da parte dei Contitolari.

6.2 I Contitolari erogheranno i contributi relativi ai Progetti di Sviluppo ciascuno per la propria quota di titolarità nella Concessione. In caso di inadempienza di uno dei Contitolari, l'altro Contitolare è obbligato in solido per la parte inadempiente per quanto riguarda gli impegni di cui al presente Accordo Progetti di Sviluppo.

Articolo 7

Validità dell'accordo

7.1 Le Misure Compensative di cui al presente Accordo Progetti di Sviluppo sono da intendersi a copertura del periodo legato alla proroga della Concessione. Pertanto, l'accordo avrà durata pari a 10 anni decorrenti dal 26 ottobre 2019, data di scadenza del primo periodo di Concessione.

7.2 In caso di interruzione/sospensione della produzione a seguito di provvedimento giudiziario e/o amministrativo e/o di polizia mineraria, l'Accordo Progetti di Sviluppo sospenderà i suoi effetti solo in presenza di cause che non siano imputabili ai Contitolari per dolo o colpa grave.

Le Parti concordano che, in ogni caso, qualora la sospensione della produzione dovesse estendersi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, i Contitolari sospenderanno l'erogazione delle compensazioni fino a ripresa della produzione.

Resta inteso che gli importi relativi al periodo di sospensione o interruzione saranno o meno definitivamente dovuti sulla base di quanto deciso con sentenza di merito passata in giudicato nell'ambito del procedimento che decide che l'interruzione/sospensione sia stata determinata da dolo o colpa grave dei Contitolari.

Resta inteso che il presente Accordo Progetti di Sviluppo cesserà di produrre effetti in caso di interruzione/sospensione della produzione determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei Contitolari.

7.3 Resta inteso che, in caso di cessazione di efficacia della Concessione, i Contitolari cesseranno ogni pagamento dei contributi previsti e la Regione Basilicata non avrà altro a pretendere con riferimento alle misure compensative oggetto del presente Accordo Progetti di Sviluppo, salvo quanto ancora dovuto in base al presente accordo e al Nuovo Protocollo d'Intenti per il tempo trascorso tra la Data di Efficacia del Nuovo Protocollo d'Intenti e la data della cessazione di efficacia della Concessione.

Le condizioni sopra espresse non possono comportare per nessuna ragione il mancato rispetto delle previsioni normative, di grado primario e secondario, che regolano i poteri e l'autonomia degli Enti competenti al rilascio ed al controllo sulle attività oggetto di previsioni autorizzative.

Articolo 8

Legge applicabile

Il presente è retto dal diritto italiano e sarà interpretato secondo la legge italiana.

Articolo 9

Risoluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo Progetti di Sviluppo, e sue modifiche o integrazioni sarà decisa dal Tribunale di Roma che le Parti riconoscono quale Foro competente.

Articolo 10

Varie

10.1 L'imposta di registro sul presente Accordo Progetti di Sviluppo, in qualsiasi forma essa possa trovare applicazione, anche con riferimento alle prestazioni future in esso previste è posta a carico della Regione Basilicata. Ai fini della registrazione, le Parti, in conseguenza di quanto previsto all'articolo 6, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi della norma applicabile del D.P.R. n. 131/1986.

10.2 Qualsiasi ammontare dovuto dalla Regione Basilicata nei confronti dei Contitolari nell'ambito del presente Accordo Progetti di Sviluppo dovuto e non pagato nei termini previsti sarà dedotto dalle Misure Compensative che i Contitolari dovranno erogare alla

Regione Basilicata successivamente al mancato pagamento e fino al completo recupero dell'ammontare in oggetto.

La sottoscritta Avv.ssa Assunta Palamone, Ufficiale Rogante della Regione Basilicata, dichiara che il suesteso atto è stato letto dalle parti, e, previo accertamento della loro identità personale, dalle stesse sottoscritto in forma autografa.

Il presente atto si compone di n. pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Basilicata

Vito Bardi
Presidente della Regione Basilicata

Eni S.p.A.

Manfredi Giusto
Responsabile Regione Italia

Shell Italia E&P S.p.A.

Marco Marsili
Amministratore Delegato

L'Ufficiale Rogante
Assunta PALAMONE

ACCORDO GAS

L'anno duemilaventidue il giorno del mese di nella sede della Regione Basilicata in via Vincenzo Verrastro n°4 a Potenza, innanzi a me Avv.ssa Assunta PALAMONE, nata a il ... , qui domiciliata per la carica, quale Ufficiale rogante dei contratti della Regione Basilicata ai sensi della legge regionale n°9 del 06/06/1986, in forza del D.P.G.R. n°32 del 11/03/2021, senza l'assistenza di testimoni avendo le parti rinunciato con il mio consenso, giusto l'art. n°48 della vigente legge notarile n°89 del 16/02/1913:

SONO PRESENTI

La **Regione Basilicata** in persona del Dott. Vito Bardi, nato a ... il ... nella sua qualità di Presidente della Giunta Regionale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente sita in Potenza, in via V. Verrastro n. 4 ed espressamente autorizzato alla stipula del presente atto in forza di D.G.R. n. del

(di seguito la "**Regione Basilicata**")

da una parte,

e

l'**Eni S.p.A.**, avente sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, Registro delle Imprese e di Roma e codice fiscale n.00484960588, partita IVA 00905811996, rappresentata in virtù di procura speciale del Direttore Upstream di Eni S.p.A., conferita per atto del notaio in Lodi Dott. Piercarlo Mattea in data 1 giugno 2022, repertorio n. 202563, all'Ing. Manfredi Giusto nato a ... il ..., domiciliato per la carica di Responsabile della Direzione Regione Italia di Eni S.p.A. (di seguito "**Eni**") a San Donato Milanese, via Emilia n.1;

Shell Italia E&P S.p.A., società con socio unico soggetta alle attività di direzione e coordinamento della Shell Overseas Investments B.V., con sede legale in Roma Piazza San

Silvestro n. 8, capitale sociale di euro 58.000.000,00 i.v. codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05160421003, rappresentata da Marco Marsili in qualità di Amministratore Delegato (di seguito “ **Shell**”)

dall'altra.

Le società Eni e Shell sono di seguito congiuntamente indicate come “**Contitolari**” o, singolarmente “**Contitolare**”.

La Regione e le società Eni e Shell sono di seguito, congiuntamente denominate “**Parti**” o, singolarmente “**Parte**”.

Premesso che

- a) In data 15 giugno 2022 Regione Basilicata, Eni e Shell hanno sottoscritto tra loro un Nuovo Protocollo d'Intenti volto a definire un programma di misure di compensazione articolate in tre linee di intervento strategico, al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo territoriale. (di seguito il “**Nuovo Protocollo d'Intenti**”). La regolamentazione operativa dell'erogazione delle misure di compensazione relative alla fornitura di un quantitativo di gas è definita dalle Parti nel presente Accordo.
- b) Le Parti si danno reciprocamente atto che:
 - (i) il gas naturale oggetto dell'Accordo Gas sarà separato e trattato nel Centro Oli situato a Viggiano (PZ) (di seguito “**Centro Oli**”) prima della consegna;
 - (ii) il Centro Oli è attualmente gestito da Eni nella sua funzione di operatore anche per conto dell'altro Contitolare;
- c) La Regione Basilicata, sotto la sua esclusiva responsabilità, ha la facoltà di individuare un Operatore Selezionato (come di seguito definito) per il trasporto del gas;
- d) Le Parti ritengono che, in ragione del contenuto del presente Accordo, alla Quantità Annuale Garantita non si applichi quanto dispone in materia di modalità di calcolo e corresponsione delle royalties la delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 431 del 16 marzo 2009. Tale esenzione avrà decorrenza a partire dal 1 Gennaio 2021.

DEFINIZIONI:

Accordo: così come definito all'Articolo 1.1 del presente Accordo.

Anno Termico: indica il periodo temporale che intercorre dal Giorno Gas 1 Ottobre al Giorno Gas 30 Settembre dell'anno successivo.

Centro Oli: così come definito alla Premessa b) del presente Accordo.

Codice di Rete: indica il documento pubblicato da SRG (come di seguito definita) sul proprio sito internet e approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi degli operatori in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete di proprietà della SRG.

Conto Corrente Regione: così come definito all'Articolo 6.4 del presente Accordo.

Contratto di Consegna Gas o Contratto: indica il contratto che ciascun Contitolare sottoscriverà disgiuntamente con la Regione o con Operatori Selezionati per l'erogazione del gas durante la Fase 2, così come descritto all'Articolo 4.1 del presente Accordo

Contributo Gas: così come definito all'Articolo 3.2 del presente Accordo.

Costi di Flessibilità: rappresenta il costo di flessibilità giornaliero per l'Anno Contrattuale N sulla base del programma di manutenzione e della stima di fermate non prevedibili riferite all'anno N, pari a 135 MWh/giorno.

Costi di Trasporto: si intendono i costi di trasporto associati alla Quantità Giornaliera Garantita dal Centro Oli al PSV, basati sulle tariffe pubblicate da Snam Rete Gas alla pagina https://www.snam.it/it/trasporto/codice-rete-tariffe/Tariffe_trasporto/index-2021.html.

Data di Efficacia: coincide con la data di firma del presente Accordo

Data Fine Consegne: ha il significato assunto da tale espressione all'Articolo 4.1.3.

Data Inizio Consegne: ha il significato assunto da tale espressione all'Articolo 4.1.3.

Fase 1: periodo definito all'Articolo 3.1 del presente Accordo.

Fase 2: periodo in cui i Contitolari cederanno alla Regione Basilicata o ad un Operatore Selezionato il Gas Consegnato a decorrere dal giorno successivo al termine della Fase 1 sino al termine del presente Accordo Gas, secondo i termini definiti nel presente Accordo Gas.

Erogazione Gas: così come definito all'Articolo 2.1 del presente Accordo.

Gas Consegnato: quantità di gas naturale immesso al Punto di Immissione e consegnato al PSV.

Giorno di Consegna: è ogni Giorno Gas compreso nel Periodo di Consegna.

Giorno Gas: ha il significato attribuito a tale espressione nel Contratto di Consegna Gas. La data di riferimento di ciascun Giorno Gas è la data del giorno di calendario nel quale inizia il Giorno Gas.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno nel quale le banche sono aperte al pubblico, sulla piazza di Roma (Italia) per l'esercizio della loro attività.

Indice QE: si intende la quota energetica costo materia prima del gas naturale, come prevista dal Decreto legislativo n. 625/1996- articolo 19, comma 5-bis.

Ministero: si intende il MiTE, o diverso ministero che successivamente alla data di firma del presente Accordo Gas dovesse assolvere le funzioni di cui all'Art 7.2 del presente Accordo Gas.

Nuovo Protocollo d'Intenti: così come definito nella Premessa b) del presente Accordo.

Operatore Selezionato: si indica uno o più imprese qualificate, individuate dalla Regione, per il trasporto del gas consegnato al Punto di Consegna. Ai fini del presente Contratto, gli Operatori Selezionati agiranno in veste di utenti (così come definiti all'interno del Codice di Rete)

PdR: indica il prezzo medio ponderato giornaliero del gas naturale, espresso in €/MWh, come risultante dalle pubblicazioni giornaliere ufficiali del Gestore del Mercato Elettrico, alla sezione MGP-GAS, al seguente indirizzo:

<http://www.mercatoelettrico.org/En/Esiti/MGP-GAS/EsitiGasMGP.aspx>.

Periodo di Consegna: si intende il periodo di tempo che inizia alla Data Inizio Consegne e si conclude alla Data Fine Consegne come meglio specificato all'Articolo 4.1.3.

Punto di Immissione: indica la flangia a valle del punto di misurazione fiscale situato nella cabina di misura Fossa di Lupo (*Registrazione Misura "REMI" codice 35 85 2201*) presso Traversiti 85050 - Grumento Nova (PZ).

Punto di Consegna: è il Punto di Scambio Virtuale come meglio specificato all' Articolo 4.1.1.

Punto di Scambio Virtuale o PSV: il punto di scambio virtuale operato da SRG, come definito dal Codice di Rete.

Quantità Annuale Garantita: così come definito all' Articolo 2.1 del presente Accordo.

Quantità Giornaliera Allocata o "QGA": ha il significato assunto da tale espressione all' Articolo 4.1.2.

Quantità Giornaliera Garantita: così come definito all' Articolo 2.1 del presente Accordo.

Quantità Giornaliera Netta: così come definito all' Articolo 2.1.

Quantità Giornaliera Netta Eni: così come definito all' Articolo 2.1 del presente Accordo.

Quantità Giornaliera Netta Shell: così come definito all' Articolo 2.1 del presente Accordo.

Rappresentante Unico: ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 Eni è designato rappresentante unico.

Rete Gas: rete nazionale di gasdotti di proprietà di Snam Rete Gas.

Royalty(ies): si intendono le royalties dovute dai Contitolari sulla Quantità Giornaliera Garantita ai sensi del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 625

Royalties e Costi di Trasporto Stimati: si intende quindici per cento (15%) della Quantità Giornaliera Garantita.

Snam Rete Gas o SRG: si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.

Articolo 1

1.1 Le premesse e le definizioni che precedono devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito, "**Accordo Gas**" o "**Accordo**").

1.2 I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente Accordo Gas sono da interpretarsi

secondo la definizione a loro attribuita nel Nuovo Protocollo d'Intenti.

1.3 Le premesse e i considerato contenuti nel Nuovo Protocollo d'Intenti devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo Gas.

1.4 In caso di conflitto interpretativo tra le disposizioni contenute nel presente Accordo Gas e le disposizioni contenute nel Nuovo Protocollo d'Intenti, prevarrà l'interpretazione basata sulle disposizioni contenute nel Nuovo Protocollo d'Intenti.

1.5 Le Parti danno atto e accettano che:

(i) con la sottoscrizione del presente Accordo Gas, i Contitolari intendono adempiere integralmente agli impegni assunti nel Nuovo Protocollo d'Intenti, in particolare nell'Articolo 4.iii, relativamente alla fornitura di gas naturale alla Regione Basilicata in relazione alla Concessione, e

(ii) conseguentemente, rimane inteso che l'insieme delle compensazioni concordate nel presente Accordo Gas rappresenta il massimo che i Contitolari saranno chiamati a contribuire nell'ambito della proroga della Concessione in relazione allo sviluppo, produzione e sfruttamento di quest'ultima e relativamente a qualsiasi ulteriore richiesta o pretesa per gli stessi o analoghi titoli.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

2.1 A titolo della Misura di Compensazione per la reintegrazione dell'equilibrio ambientale e territoriale definita all'art. 4 punto iii) del Nuovo Protocollo d'Intenti, nonché nell'ambito degli obiettivi di valorizzazione delle risorse ambientali della Regione e al fine di soddisfare il fabbisogno energetico dei cittadini Lucani, le Parti convengono che la Regione Basilicata, previa comunicazione da inviarsi a ciascuno dei Contitolari, riceverà disgiuntamente da parte di ciascun Contitolare per la propria quota, l'erogazione a titolo gratuito di gas naturale pari a 1.795.986 MWh all'anno (di seguito "**Quantità Annuale Garantita**"), al netto dei Costi di Trasporto, dei Costi di Flessibilità e delle Royalties dovute ed esigibili sui

volumi di gas oggetto dell'Accordo, da parte di ciascun Contitolare, secondo le seguenti modalità.

La Quantità Annuale Garantita sarà fornita da ciascun Contitolare al Punto di Scambio Virtuale (o PSV) *flat*, con quantitativi giornalieri lordi di gas naturale pari a 4.916,5 MWh (di seguito "**Quantità Giornaliera Garantita**").

La Quantità Giornaliera Garantita al netto delle Royalties e Costi di Trasporto Stimati e dei Costi di Flessibilità, pari a 4.044,11 MWh (di seguito "**Quantità Giornaliera Netta**"), sarà erogata secondo le modalità descritte di seguito, così ripartita tra i Contitolari:

- i) **Quantità Giornaliera Netta Eni:** 2.466,9 MWh
- ii) **Quantità Giornaliera Netta Shell:** 1.577,2 MWh

Tale ripartizione è determinata dall'attuale quota di contitolarità nella Concessione da parte di ciascun Contitolare: Eni (61%) e Shell (39%), in caso di variazione della quota di contitolarità da parte dei Contitolari nella Concessione, la relativa ripartizione delle quantità di gas sarà corrispondentemente e proporzionalmente modificata.

2.2 L'Erogazione Gas da parte dei Contitolari sarà effettuata tramite le due seguenti fasi:

i) Fase 1: ciascun Contitolare riconoscerà alla Regione Basilicata il controvalore monetario della propria quota di Quantità Giornaliera Netta così come previsto dall'Articolo 3.

ii) Fase 2: al termine della Fase 1, ciascun Contitolare fornirà alla Regione Basilicata, o ad un Operatore Selezionato, al PSV una quantità di gas naturale pari alla propria quota di Quantità Giornaliera Netta secondo quanto previsto dall'Articolo 4.

Articolo 3

Fase 1

3.1 Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 6.1 e 6.2, la Fase 1, avrà inizio dalla Data di Efficacia e si concluderà il 30/09/2022.

Nonostante quanto previsto sopra, al fine di consentire alla Regione Basilicata di espletare le attività necessarie alla consegna fisica del gas, la Regione Basilicata avrà facoltà di estendere la Fase 1 oltre il 30/09/2022, per un ulteriore Anno Termico (e così eventualmente di Anno Termico in Anno Termico o frazioni di anno termico ove tecnicamente possibile), notificando ai Contitolari entro il 30 giugno di ogni anno l'intenzione di prorogare, ovvero terminare la Fase 1.

Resta inteso che l'invio della notifica di cui sopra è vincolato alla stipula del Contratto di Consegna Gas che disciplinerà i termini operativi della consegna del gas come previsto dall'Articolo 4.1.

3.2 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 3.3, per tutta la durata della Fase 1, ciascun Contitolare riconoscerà alla Regione Basilicata il controvalore monetario della propria quota di Quantità Giornaliera Netta valorizzato al PdR del giorno (di seguito "**Contributo Gas**").

3.3 Al più tardi il 30 Giugno di ogni anno si procederà al calcolo del conguaglio su base annuale tra l'ammontare di Royalties e Costi di Trasporto Stimati e l'ammontare di Royalties e Costi di Trasporto effettivamente consuntivati ed al pagamento, secondo le modalità previste dall'Articolo 7.2.

3.4 Resta inteso che le somme corrisposte dai Contitolari alla Regione Basilicata con le modalità di cui all'Articolo 3.2, al lordo delle Royalties, dei Costi di Trasporto e dei Costi di Flessibilità, rappresentano i ricavi derivanti dalla vendita della Quantità Annua Garantita sul mercato e pertanto i quantitativi di gas sottostanti saranno computati ai fini del raggiungimento della Quantità Annua Garantita.

Articolo 4

Fase 2 - Consegna Del Gas Naturale

4.1 I Contitolari, sulla base delle attuali previsioni di produzione della Concessione, avranno a disposizione al Punto di Immissione, i volumi di gas naturale riferibili alle proprie quote nella Concessione.

I Contitolari, fatte salve le disposizioni di cui agli Articoli 4.2, 4.3 e 4.4, intendono cedere disgiuntamente al PSV la Quantità Giornaliera Netta Eni e la Quantità Giornaliera Netta Shell, secondo i termini del presente Accordo e secondo quanto definito nel relativo Contratto di Consegna Gas, il quale dovrà essere sottoscritto separatamente da ciascuna delle Parti prima dell'invio della notifica di termine della Fase 1 di cui all'Articolo 3.1 del presente Accordo.

Oggetto del Contratto di Consegna Gas sarà la consegna senza corrispettivo della Quantità Giornaliera Netta Eni e della Quantità Giornaliera Netta Shell da parte di ciascun Contitolare, in nome proprio e per le quantità di sua pertinenza, e il conseguente ritiro e accettazione della Quantità Giornaliera Netta Eni e della Quantità Giornaliera Netta Shell da parte della Regione o da un Operatore Selezionato, secondo i termini e le condizioni seguenti:

4.1.1 Punto di Consegna

- i) Il Punto di Consegna, presso il quale le quantità di gas oggetto del Contratto di Consegna Gas saranno consegnate dai Contitolari e ritirate dalla Regione o da un Operatore Selezionato durante la Fase 2, è il Punto di Scambio Virtuale (PSV).
- ii) Il gas sarà consegnato presso il Punto di Consegna libero da ogni onere e diritto di Terzi.
- iii) La titolarità del gas Consegnato secondo il Contratto di Consegna Gas ed i relativi rischi connessi saranno trasferiti alla Regione alla consegna presso il Punto di Consegna.

4.1.2 Quantità

- i) In ogni Giorno Consegna del Periodo di Consegna, i Contitolari saranno obbligati a mettere a disposizione della Regione al Punto di Consegna, e la Regione si impegna a ritirare al Punto di Consegna, secondo i termini e le condizioni del Contratto di Consegna Gas la Quantità Giornaliera Netta Eni e la Quantità Giornaliera Netta Shell.
- ii) Dalla Quantità Netta Giornaliera di ciascun Contitolare saranno eventualmente dedotte le quantità di gas:

- a. Non rese disponibili dai Contitolari al Punto di Consegna per ragioni di Forza Maggiore ove la Parte Colpita siano i Contitolari
- b. Non prelevate dalla Regione al Punto di Consegna per ragioni di Forza Maggiore ove la Parte Colpita sia la Regione.

La quantità di gas risultante dal suddetto calcolo sarà la Quantità Giornaliera Allocata (QGA).

4.1.3 Periodo di Consegna

- i) La data d'inizio degli obblighi di consegna del gas per i Contitolari e degli obblighi di prelievo della Regione al Punto di Consegna sarà definita nel Contratto di Consegna Gas ("**Data Inizio Consegne**"). La data di conclusione degli obblighi di consegna del gas per i Contitolari e degli obblighi di prelievo della Regione al Punto di Consegna coincide con la data del 25 ottobre 2029 ovvero con la data antecedente in cui il Contratto dovesse cessare di produrre definitivamente i propri effetti in base a quanto stabilito nell'Art. 5 ("**Data Fine Consegne**").
- ii) Con "Periodo di Consegna" si intende il periodo di tempo che inizia alla Data Inizio Consegne e si conclude alla Data Fine Consegne.

4.2 Tale consegna senza corrispettivo sarà effettuata nel rispetto delle norme di legge e sempre che a ciò non ostino ordini o decisioni di altre autorità competenti, inclusa la Commissione Europea, che precludano l'esecuzione del Contratto di Consegna Gas.

4.3 Qualora, per qualsiasi motivo, a seguito di una decisione della Regione Basilicata o per effetto di provvedimenti o ordini o di disposizioni di legge indipendenti dalla volontà delle Parti, non risultasse possibile effettuare la fornitura senza corrispettivo del gas naturale secondo quanto previsto dalle disposizioni della Fase 2, i Contitolari daranno seguito agli obblighi sanciti dal presente Accordo Gas secondo le modalità definite all'Articolo 3 del presente Accordo Gas.

La Regione Basilicata sarà esclusiva responsabile per l'uso del gas consegnato dai Contitolari al Punto di Consegna. I Contitolari saranno legittimati a dedurre dai contributi

a loro carico, dovuti a titolo di misure compensative, eventuali sanzioni, penali o pretese avanzate da qualsiasi autorità competente nei confronti dei Contitolari in merito all'uso del gas successivamente alla consegna al Punto di Consegna.

Articolo 5

Durata e Validità dell'Accordo

5.1 Le Misure Compensative di cui al presente Accordo Gas sono da intendersi a copertura del periodo di proroga della Concessione. Pertanto, l'Accordo avrà durata pari a 10 anni decorrenti dal 26 ottobre 2019, data di scadenza del primo periodo di Concessione.

5.2 In caso di interruzione/sospensione della produzione a seguito di provvedimento giudiziario e/o amministrativo e/o di polizia mineraria, l'Accordo Gas sospenderà i suoi effetti solo in presenza di cause che non siano imputabili ai Contitolari per dolo o colpa grave.

Le Parti concordano che, in ogni caso, qualora la sospensione della produzione dovesse estendersi per un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, i Contitolari sospenderanno l'erogazione delle compensazioni fino a ripresa della produzione. Resta inteso che gli importi relativi al periodo di sospensione o interruzione saranno o meno definitivamente dovuti sulla base di quanto deciso con sentenza di merito passata in giudicato nell'ambito del procedimento che decide che l'interruzione/sospensione sia stata determinata da dolo o colpa grave dei Contitolari.

Resta inteso che il presente Accordo Gas cesserà di produrre effetti in caso di interruzione/sospensione della produzione determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei Contitolari.

5.3 Il presente Accordo Gas cesserà di produrre i propri effetti in caso di cessazione di efficacia della Concessione senza che sia dovuto altro da parte dei Contitolari in base a quanto qui previsto, fatto salvo quanto eventualmente ancora da corrispondere per il periodo intercorrente tra la Data di Efficacia del presente Accordo Gas e la data della cessazione di efficacia della Concessione.

Le condizioni sopra espresse non possono comportare per nessuna ragione il mancato rispetto delle previsioni normative, di grado primario e secondario, che regolano i poteri e l'autonomia degli Enti competenti al rilascio ed al controllo sulle attività oggetto di previsioni autorizzative.

Articolo 6

Versamento

6.1 Il Contributo Gas maturato dal 26 ottobre 2019 fino al 31 Dicembre 2021, pari a 54.264.767 € per Eni e 35.432.628 € per Shell (di seguito "1° Quota Contributo Gas Maturato"), sarà versato da ciascun Contitolare alla Regione Basilicata sul conto corrente indicato all'Articolo 6.4 entro trenta (30) giorni dalla data di firma del presente Accordo.

6.2 Il Contributo Gas maturato dal 1 Gennaio 2022 fino al 31 Agosto 2022, (di seguito 2° Quota Contributo Gas Maturato") sarà versato sul conto corrente indicato all'Articolo 6.4 da ciascun Contitolare alla Regione Basilicata in due (2) rate annue di pari ammontare entro il 31 Marzo di ogni anno a partire dall'anno 2023.

6.3 Fatto salvo quanto previsto agli Articoli 6.1 e 6.2, le Parti concordano che a partire dal 1 Settembre 2022 e per la durata della Fase 1 il Contributo Gas di competenza del mese m, verrà accreditato sul Conto Corrente Regione da ciascun Contitolare, ognuno per la propria quota definita all'Articolo 2.1 del presente Accordo, entro il giorno 15 del mese successivo ("mese m+1"), sulla base della Quantità Giornaliera Netta al netto dell'importo relativo a qualunque eventuale contributo richiesto dalle competenti autorità fiscali di cui agli Articoli 7 e 13 del presente Accordo.

I Contitolari, ognuno per quanto di propria competenza, emetteranno contestualmente alla Regione Basilicata una lettera di accredito relativa alla valorizzazione del gas naturale come da Articolo 3 del presente Accordo.

6.4 Il versamento del Contributo Gas verrà effettuato sul seguente conto corrente indicato dalla Regione Basilicata, secondo quanto indicato nel presente Accordo:

Beneficiario: Tesoreria Regione Basilicata

Conto corrente n. 11700994

Banca Popolare di Bari

Codice IBAN: IT79Q0542404297000011700994

(di seguito "Conto Corrente Regione").

6.5 In conformità con gli Articoli 7.1 e 7.4 del presente Accordo, oltre agli altri importi previsti dal presente Accordo, saranno posti a carico della Regione qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che i Contitolari fossero tenuti a pagare in connessione con l'esecuzione dell'Accordo e del Contratto, escluse le imposte sul reddito.

Articolo 7

Royalties, Tasse, tributi, oneri e altri costi

7.1 Gli eventuali oneri fiscali sostenuti da ciascun Contitolare, che dovessero determinare la mancata neutralità fiscale dell'operazione, così come previsto dall'Articolo 7.4 del presente Accordo Gas e dall'Articolo 8 del Nuovo Protocollo d'Intenti sono a carico della Regione Basilicata.

I Contitolari potranno richiedere il rimborso alla Regione Basilicata, di tali eventuali imposte presenti o future, nonché delle eventuali variazioni di imposta a carico dei Contitolari, in grado di alterare il principio della neutralità fiscale dell'operazione.

Qualora una qualsiasi amministrazione finanziaria o agente della riscossione dovesse avanzare pretese nei confronti dei Contitolari con riferimento agli oneri fiscali di cui agli Articoli 7 e 13, le Parti concordano sin da ora che i Contitolari saranno legittimati a compensare quanto da loro dovuto a titolo di Misure Compensative con eventuali importi a loro richiesti dalle amministrazioni finanziarie o agenti della riscossione. Resta inteso che eventuali interessi e sanzioni, ulteriori rispetto a quelli già compresi nei provvedimenti notificati, non saranno posti a carico della Regione se relativi a ritardi nel pagamento degli anzidetti provvedimenti da parte dei Contitolari. I Contitolari si impegnano a verificare con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane il trattamento fiscale rispettivamente

applicabile ai fini IVA ed Accise alla consegna del Gas prevista dal Contratto di Consegna Gas. A valle della verifica di cui sopra, le Parti si riuniranno per definire come procedere con la Fase 2.

7.2 I Contitolari e la Regione Basilicata prendono atto e concordano che durante la Fase 1:

- a. In ottemperanza al Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625 articolo 19, comma 5-bis, il Ministero comunica la quota energetica costo materia prima del gas per l'anno precedente (indice QE, ovvero altro indice applicabile) tramite un Comunicato Direttoriale.
- a. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Rappresentante Unico invia una comunicazione ufficiale al Ministero e ai Contitolari con i dati ufficiali e definitivi della produzione totale e in quota parte per singolo Contitolare del gas naturale prodotto all'anno precedente quello della comunicazione.
- b. Entro il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno, i Contitolari procederanno al calcolo:
 - i. delle Royalties dovute sulla Quantità Annuia Garantita, sulla base dei dati di cui agli Articoli 7.2.a e 7.2.b,
 - ii. dei Costi di Trasporto effettivamente consuntivati nell'anno di riferimento sulla base delle tariffe pubblicate da Snam Rete Gas,
 - iii. di qualunque altro onere fiscale così come previsto dall'Articolo 7.1 del presente Accordo Gas.

Se dal calcolo di cui sopra risulteranno importi dovuti dalla Regione nei confronti dei Contitolari, tali importi saranno dedotti dal contributo di cui all'Articolo 6 del Nuovo Protocollo d'Intenti.

Se dal calcolo di cui sopra risulteranno importi dovuti dai Contitolari alla Regione, tali importi saranno corrisposti alla Regione entro 60 giorni.

La Regione ed i Contitolari possono compensare posizioni debitorie e creditorie maturate in esecuzione del presente Accordo.

Entro il giorno 30 del mese di giugno di ogni anno, i Contitolari, ognuno per la propria quota, pagheranno le royalties dovute in linea con quanto previsto dall'Art. 19, comma 9, del D.Lgs n. 625/1996.

7.3 Gli stessi principi enunciati nell'Articolo 7.2 saranno applicabili alla Fase 2 e dettagliati nel relativo Contratto di Consegna Gas.

7.4 Le Parti concordano e riconoscono che le obbligazioni fissate nel presente Accordo Gas a carico dei Contitolari non costituiscono il corrispettivo di prestazioni o beni ma sono conseguenza del disposto delle leggi e regolamenti citati, e sono finalizzate al conseguimento dell'interesse pubblico generale. I versamenti sono, quindi, effettuati a titolo di contributi di scopo, per essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali della Regione Basilicata e degli altri enti locali territoriali, e devono ritenersi comprensivi di eventuali oneri fiscali gravanti sul presente Accordo. I contributi sono da considerarsi fiscalmente deducibili per i Contitolari nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili. In ogni caso le Parti concordano di riunirsi per verificare l'impatto di un eventuale diverso trattamento fiscale, al fine di introdurre le eventuali modifiche al presente Accordo Gas per mantenerne l'impatto inalterato per i Contitolari.

Articolo 8

Impegni Anticorruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza:

- a) i) degli standard generali di trasparenza delle attività sensibili ai sensi Modello 231 ex Decreto Legislativo 231/2001 e del Codice Etico Eni, ii) della "Management System Guideline Anti-Corruzione" di Eni, iii) della Dichiarazione di Eni sul rispetto dei diritti umani.
- b) del Modello 231 ex Decreto Legislativo 231/2001, nonché del Codice di Condotta e dei Principi Generali di Comportamento di Shell.

Le parti prendono atto che i documenti di cui alle lettere a) e b) che precedono - disponibili sui siti internet www.eni.it e <https://www.shell.it/about-us/i-nostri-valori.html> - sono stati predisposti in conformità con i principi su cui si fondano le relative normative e best practice internazionali, che condividono e si impegnano a rispettare.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Nuovo Protocollo d'Intenti, le Parti si impegnano a rispettare - e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e eventuali collaboratori impegnati in tale esecuzione rispettino - le normative anti-corruzione applicabili (quali, ad esempio, l'US Foreign Corrupt Practices Act, lo UK Bribery Act 2010, il D.lgs. n. 231/2001, la legge 6 novembre 2012 n° 190 e il d.lgs. 33/2013) (di seguito "leggi anti-corruzione") e dichiarano e garantiscono di aver impartito e attuato disposizioni agli stessi volte a prevenirne la violazione obbligandosi a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Accordo Gas.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Gas, le Parti si impegnano ad astenersi (e a far sì che i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori si astengano) (a) dall'offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, benefici materiali, vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorruzione, e (b) dall'accettare, o autorizzare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente vantaggi economici o altre utilità o le richieste o sollecitazioni di vantaggi economici o altre utilità in violazione delle leggi anticorruzione.

Le Parti inoltre si impegnano sin d'ora a inserire in altri eventuali specifici accordi o intese, inclusi accordi con consulenti e/o appaltatori, siglati per dare esecuzione alle iniziative concordate ai sensi del presente Accordo Gas, clausole anti-corruzione adeguate rispetto alle attività di volta in volta definite.

Nulla nel presente Accordo Gas può richiedere ad una Parte di porre in essere condotte che esponcano tale Parte a violazione delle leggi anticorruzione ad essa applicabili.

Nel caso in cui si verificano eventi corruttivi nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Gasche coinvolgano una Parte, quest'ultima si attiverà sollecitamente per rimuovere le cause che hanno determinato la condotta illecita, ponendo in atto tutte le azioni necessarie per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti interni ad essa applicabili, tenendone adeguatamente informate le altre Parti. Finché non saranno rimosse tutte le cause sottostanti la condotta illecita, ciascuna Parte non collegata alla condotta

illecita avrà diritto di sospendere, in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, l'esecuzione del presente Accordo Gas, nel rispetto di principi di buona fede e ragionevolezza.

Articolo 9

Forza Maggiore

Non saranno imputabili a nessuna delle Parti inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi di cui al presente Accordo Gas, qualora tali inadempimenti derivino da forza maggiore, intendendosi con tale termine eventi e circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non possano evitare e/o controllare.

A mero titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo, si considerano cause di forza maggiore eventi quali:

- a) sciopero, o altre attività e/o agitazioni sindacali a carattere anche aziendale;
- b) guerra (anche se non dichiarata) o altre ostilità (incluse azioni di terrorismo, sabotaggio, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni ovvero altre agitazioni sociali);
- c) fenomeni naturali (inclusi fulmini, terremoti, maremoti, uragani, tempeste, incendi, smottamenti, frane, meteoriti, ed eruzioni vulcaniche, esondazioni e/o inondazioni);
- d) radiazioni e/o inquinamento non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata dall'evento;
- e) esplosioni e incendi imprevedibili ed inevitabili e non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata dall'evento;
- f) ogni interruzione, sospensione, ritardo o funzionamento anomalo del Sistema PSV, qualora ciò pregiudichi il corretto completamento delle transazioni, non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata dall'evento;

g) impedimenti al punto di ingresso nella Rete Gas che non consentano ai contitolari di immettere Gas, non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata dall'evento;

h) qualsivoglia evento straordinario non imputabile al comportamento di una delle Parti, che renda impossibili le prestazioni oggetto del presente Accordo Gas;

i) l'indisponibilità dei pozzi di produzione, e/o del Centro Oli, e/o del sistema di trasporto del greggio e del gas naturale, non dipendenti da dolo o colpa accertati attraverso provvedimento giudiziario della Parte interessata all'evento;

l) l'indisponibilità, sospensione o revoca di una qualunque autorizzazione, permesso o nulla osta in relazione alla operatività dei pozzi di produzione, e/o del Centro Oli, e/o del sistema di trasporto di cui al punto g) che precede, non dipendenti da dolo o colpa accertati attraverso provvedimento giudiziario della Parte interessata dall'evento.

9.1 L'impossibilità di una Parte (di seguito, la "**Parte Interessata**") di fare fronte alle obbligazioni di cui al presente Accordo Gas, dovuta esclusivamente a forza maggiore, non costituirà inadempimento al presente Accordo Gas e non farà sorgere alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti. Per tutta la durata della forza maggiore e finché durano i suoi effetti, la Parte Interessata dall'evento di forza maggiore sarà esonerata dal rispetto degli obblighi derivanti dal presente Accordo Gas la cui esecuzione venga resa impossibile dall'evento di forza maggiore, obblighi che si considereranno a tutti gli effetti sospesi.

9.2 La Parte Interessata dovrà notificare l'evento per iscritto alle altre Parti, non appena ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza, la durata prevista e la natura del caso di forza maggiore.

9.3 La Parte Interessata compirà tutti i passi necessari per rimettersi rapidamente nella condizione di eseguire le sue obbligazioni derivanti dal presente Accordo Gas.

9.4 Qualora l'evento di forza maggiore perduri per un periodo superiore ai 30 (trenta) giorni le Parti si incontreranno per esaminare congiuntamente le misure da adottare per limitare le conseguenze dell'evento.

Articolo 10

Disposizioni Generali

In caso di inadempienza di uno dei Contitolari, l'altro Contitolare è obbligato in solido per la parte inadempiente per quanto riguarda gli impegni di cui al presente Accordo.

Articolo 11

Legge Applicabile

Il presente Accordo è retto dal diritto italiano e sarà interpretato secondo la legge italiana.

Articolo 12

Risoluzione delle Controversie

Qualsiasi controversia nascente dalla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo, e sue modifiche o integrazioni sarà decisa dal Tribunale di Roma che le Parti riconoscono quale Foro competente.

Articolo 13

Varie

13.1 L'imposta di registro sul presente Accordo, in qualsiasi forma essa possa trovare applicazione, anche con riferimento alle prestazioni future in esso previste è posta a carico della Regione Basilicata. Ai fini della registrazione, le Parti, in conseguenza di quanto previsto all'articolo 7, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi della norma applicabile del D.P.R. n. 131/1986.

13.2 Qualsiasi ammontare dovuto dalla Regione Basilicata nei confronti dei Contitolari nell'ambito del presente Accordo Gas o del Contratto di Consegna Gas sarà dedotto a capienza dalla Misura Compensativa di cui all'Art 6 del Nuovo Protocollo d'Intenti, che i Contitolari dovranno erogare alla Regione Basilicata, fino al completo a recupero dell'ammontare dovuto.

La sottoscritta Avv.ssa Assunta Palamone, Ufficiale Rogante della Regione Basilicata, dichiara che il suesposto atto è stato letto dalle parti, e, previo accertamento della loro identità personale, dalle stesse sottoscritto in forma autografa.

Il presente atto si compone di n. pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Basilicata

Vito Bardi

Presidente della Regione Basilicata

Eni S.p.A.

Manfredi Giusto

Responsabile Regione Italia

Shell Italia E&P S.p.A.

Marco Marsili

Amministratore Delegato

L'Ufficiale Rogante

Assunta PALAMONE
